Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro della Salute

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante *"Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE"*;

VISTE le modifiche al predetto Codice previste dal decreto-legge 8 ottobre 2021, 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante *"Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali"*;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante *"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 gennaio 2024, n. 4, recante misure tecniche ed organizzative inerenti alla protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 24 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTO l'articolo 44 della Direttiva 2013/59/EURATOM, rubricato *"Accesso ai risultati della sorveglianza individuale"*, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione dai pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, recante *"Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino*

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro della Salute

della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117";

VISTI, in particolare, l'articolo 126 del predetto decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, istitutivo dell'Archivio nazionale dei lavoratori esposti, nonché l'articolo 109, comma 9, e l'articolo 114, comma 2, lettera f), del medesimo decreto legislativo, ai sensi dei quali i datori di lavoro e i lavoratori autonomi trasmettono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i risultati delle valutazioni di dose effettuate dall'esperto di radioprotezione per i lavoratori esposti, ai fini del loro inserimento nell'Archivio nazionale dei lavoratori esposti di cui al citato articolo 126, secondo le modalità previste dal presente decreto;

VISTA la necessità di definire le modalità e i criteri di costituzione, alimentazione e gestione dell'Archivio nazionale dei lavoratori esposti nonché le modalità di accesso allo stesso da parte dell'ISIN, delle altre Autorità di vigilanza e delle Amministrazioni dello Stato interessate per le specifiche finalità istituzionali;

SENTITI l'Istituto nazionale per l'assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL), l'Istituto superiore di sanità (ISS), l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) con nota prot. n. 12011 del 10 dicembre 2025;

ACQUISITO il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali reso con provvedimento n. 790 del 18 dicembre 2025;

ACQUISITO l'assenso tecnico del Ministro della salute comunicato con nota prot. 2011 del 27 marzo 2026;

D E C R E T A

Articolo 1
(Oggetto)

1. In attuazione dell'articolo 126 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'Archivio nazionale dei lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti.

2. Il presente decreto definisce le modalità e i criteri di costituzione, alimentazione e gestione dell'Archivio nazionale di cui al comma 1, nonché le modalità di accesso da parte dell'ISIN, delle altre Autorità di vigilanza e delle Amministrazioni dello Stato interessate per le specifiche finalità istituzionali.
3. L'Archivio nazionale dei lavoratori esposti contiene, per ciascun lavoratore inserito, i dati di seguito riportati e relativi all'azienda, al delegato del datore di lavoro e al lavoratore, come specificati al punto 1) dell'allegato tecnico di cui al successivo articolo 6, che costituisce parte integrante del presente decreto:

1. dati relativi all'azienda (denominazione, codice fiscale, indirizzo sede legale, codice ATECO, ambito di intervento dell'azienda);
2. dati relativi al delegato del datore di lavoro (cognome, nome, data di nascita, codice fiscale);
3. dati lavoratori (nome e cognome, data di nascita, codice fiscale, sesso, nome, indirizzo e tipologia dell'azienda, dati di esposizione esterna e interna, come definite dall'articolo 7, punto 41) del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, dati relativi al rapporto di lavoro, categoria di esposizione (A o B), ai sensi dell'articolo 133 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.

Articolo 2

(Finalità dell'Archivio nazionale dei lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti)

1. L'Archivio, di cui all'articolo 1 del presente decreto, ha la finalità di assicurare la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti nell'ambito del quadro europeo e di quello nazionale e di individuare e identificare le attività che comportano un rischio da radiazioni ionizzanti che non può essere trascurato dal punto di vista della radioprotezione, nonché consentire lo scambio motivato delle informazioni relative alle dosi ricevute dal gestore dell'archivio nazionale dei lavoratori esposti fra le competenti Autorità degli Stati Membri, nonché con soggetti, anche appartenenti ad altri paesi dell'Unione europea, che siano titolari di incarichi di sorveglianza fisica o sanitaria della radioprotezione del lavoratore, previo consenso del lavoratore interessato ed ai soli fini delle visite mediche di preassunzione, dei giudizi di idoneità alla mansione e di controllo dell'ulteriore esposizione del lavoratore, ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.
2. L'Archivio nazionale dei lavoratori esposti ha lo scopo di:

a) raccogliere le informazioni relative alle dosi valutate nel corso della vita lavorativa del lavoratore esposto al fine della tutela dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti;
b) consentire alle Autorità di vigilanza di controllare e conoscere le dosi valutate accumulate da ogni lavoratore esposto, di elaborare statistiche e valutare l'efficacia delle disposizioni dettate in materia di protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti;
c) raccogliere le informazioni relative alle dosi valutate nel corso della vita lavorativa dei lavoratori esposti che prestano temporaneamente le loro attività professionali in Italia;
d) assicurare la corretta raccolta e conservazione dei dati, esclusivamente per le finalità del presente decreto.

Articolo 3

(Modalità di costituzione, alimentazione e gestione dell'Archivio nazionale dei lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti e di aggiornamento delle informazioni)

1. I dati di cui all'articolo 109, comma 9, e all'articolo 114, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono trasmessi telematicamente all'Archivio nazionale dei lavoratori esposti e aggiornati attraverso i servizi informatici resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'interno del portale "Servizi lavoro".
2. Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali opera in qualità di titolare del trattamento dei dati contenuti nell'Archivio per le finalità di applicazione e monitoraggio sull'attuazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Al riguardo, rende disponibile, sul proprio sito istituzionale, l'informativa sul trattamento dei dati personali agli interessati ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento UE 679/2016. L'accesso al sistema è effettuato secondo le modalità di autenticazione previste dalla normativa vigente e dettagliate nell'allegato tecnico.
3. I datori di lavoro e i lavoratori autonomi operano in qualità di titolari ai fini dell'adempimento dell'obbligo di trasmissione di cui all'articolo 109, comma 9, e all'articolo 114, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, e possono autorizzare l'accesso ai servizi informatici di cui al comma 1 esclusivamente a soggetti formalmente delegati, in coerenza con il sistema di gestione delle deleghe implementato nell'Archivio nazionale. Gli operatori autorizzati, ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, operano sull'Archivio mediante uno dei sistemi di identificazione di cui all'articolo 64, commi 2-quater e 2-nonies, del Codice dell'amministrazione digitale adottato con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. I datori di lavoro rendono disponibile l'informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 679/2016, ai propri lavoratori esposti.

4. I dati anagrafici delle aziende sono conferiti dal datore di lavoro in fase di accreditamento all'interno del portale "Servizi Lavoro", che ospita l'applicativo Archivio nazionale dei lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti. La procedura di accreditamento è condizione necessaria per accedere all'interno dell'applicativo. Così anche per i lavoratori autonomi. Il Datore di lavoro può, in ogni momento, modificare i dati anagrafici relativi al profilo aziendale al quale è associato. Il sistema di anagrafica dell'Archivio, recante i dati indicati nell'allegato tecnico di cui all'articolo 6 del presente decreto, consente di importare i dati anagrafici delle aziende e delle unità produttive, ove presenti nella banca dati "Servizi Lavoro", agevolando i datori di lavoro e i lavoratori autonomi nel processo di compilazione e trasmissione telematica delle comunicazioni. I dati relativi alle unità produttive vengono inseriti ed aggiornati dal datore di lavoro stesso o suoi delegati. Nel sistema sono inserite, inoltre, funzioni di facilitazione nella selezione del settore economico (Ateco) e della qualifica professionale del lavoratore esposto.
5. Per il conferimento dei dati relativi all'anagrafica dei lavoratori e all'esposizione interna ed esterna cui sono soggetti, come meglio dettagliati nel tracciato record di cui al punto 2 dell'allegato tecnico al presente decreto, i datori di lavoro possono avvalersi di una apposita funzionalità dell'Archivio per il caricamento massivo mediante l'utilizzo di appositi strumenti informatici.
6. Gli elementi di modifica integrano e non sostituiscono il dato originariamente inserito, che resta memorizzato nell'Archivio. Le modifiche sono operate dai soggetti di cui al precedente comma 3, attraverso le medesime funzioni previste in fase di primo inserimento.
7. L'Archivio nazionale dei lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti ed il relativo aggiornamento delle informazioni è gestito *in house* dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
8. I dati di cui all'allegato tecnico, paragrafo 1 "Trattamento dei dati", lettera f), sono aggiornati con cadenza almeno annuale.

Articolo 4

(Periodo di conservazione dei dati)

Salvo quanto previsto dall'articolo 132 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, tenuto conto delle finalità di cui all'articolo 2 del presente decreto, i dati raccolti saranno conservati, per ciascun lavoratore, sino alla data in cui il lavoratore compie o avrebbe compiuto il settantacinquesimo anno di età, e in ogni caso per almeno 30 anni dopo la cessazione dell'attività produttiva a rischio, ovvero dalla cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore esposto, in considerazione dei possibili effetti di natura stocastica nel lungo o medio termine. Decorso il termine di conservazione, i dati verranno anonimizzati e collocati in un archivio *offline*, adottando tecniche che non consentano la

identificazione degli interessati neanche in forma indiretta.

Articolo 5

(Accesso ai dati dell'Archivio nazionale dei lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti)

1. Per quanto riguarda l'accesso alle informazioni contenute nell'Archivio nazionale dei lavoratori esposti:
a) i datori di lavoro e i soggetti delegati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, accedono ai dati di cui all'articolo 1, comma 3, relativi alla propria situazione aziendale e nei limiti dei dati inseriti ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 109, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101;
b) i lavoratori autonomi e i soggetti delegati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, accedono ai dati di cui all'articolo 1, comma 3, nei limiti dei dati direttamente inseriti ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 114, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101;
c) gli organi di vigilanza, indicati nell'allegato tecnico di cui all'articolo 6 del presente decreto, nell'ambito della vigilanza amministrativa sull'adempimento degli obblighi datoriali, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, acquisiscono dal portale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i dati personali presenti sull'Archivio, limitatamente allo specifico ambito territoriale di competenza, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e in adesione alle linee guida AgID in tema di interoperabilità per lo scambio dati tra pubbliche amministrazioni;
d) l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), ai fini dell'idoneità al volo, accede ai dati personali presenti nell'Archivio limitatamente al personale di volo, secondo la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e in adesione alle linee guida AgID in tema di interoperabilità.
2. Salvo quanto previsto al comma 1 e per progetti di ricerca sugli effetti delle radiazioni e sulla radioprotezione, il Ministero della salute, per le finalità di sorveglianza epidemiologica e sanitaria, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero degli interni, punti di contatto ai sensi dell'articolo 8, decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, nonché il Ministero della difesa, l'INAIL ai fini dello svolgimento dei compiti istituzionali attribuiti in materia di vigilanza e assicurazione obbligatoria nonché di ricerca e prevenzione, l'ISS per fini di ricerca, sperimentazione e controllo in ragione delle funzioni pubbliche ad esso affidate in materia di salute pubblica e l'ISIN per le finalità di sicurezza nucleare e radioprotezione, possono accedere all'Archivio per utilizzare i dati ivi conservati e metterli a disposizione di terzi titolari di un interesse qualificato, su richiesta di questi ultimi, secondo la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e in adesione alle linee guida AgID in tema di interoperabilità.

3. Nell'ambito delle procedure di autenticazione informatica, in considerazione del principio di limitazione della finalità e minimizzazione nonché in coerenza con l'articolo 88 del Regolamento UE 679/2016 e l'articolo 113 del Codice in materia di protezione dei dati personali, vengono acquisiti esclusivamente il codice fiscale, il cognome e il nome del personale autorizzato ad operare sull'Archivio, previa adeguata informazione ai sensi dell'articolo 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, curando l'accesso mediante uno dei sistemi di identificazione di cui all'articolo 64, commi 2-quater e 2-nonies, del Codice dell'amministrazione digitale adottato con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
4. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, i soggetti ivi indicati possono consultare i dati privati degli elementi identificativi diretti.
I dati sono anonimizzati mediante tecniche volte ad assicurare la non identificazione degli interessati neanche in forma indiretta, secondo le specifiche tecniche descritte al punto 4 dell'allegato tecnico.
5. Fatto salvo l'esercizio del diritto di accesso ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento (UE) 2016/679, non sono previste funzionalità che consentano l'accesso diretto all'Archivio ai lavoratori cui i dati si riferiscono. Il Ministero effettua una valutazione di impatto sulla protezione dei dati, ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 10, del Regolamento (UE).
6. I soggetti di cui ai commi precedenti, nell'ambito delle attività di propria competenza, assumono il ruolo di titolari autonomi del trattamento.

Articolo 6
(Allegato tecnico)

1. Con apposito allegato tecnico, parte integrante del presente decreto al quale si rinvia integralmente, sono definite:
   a) le misure tecniche adeguate ad assicurare la sicurezza del trattamento, per quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera c) del presente decreto;
   b) le modalità di accesso, anche selettivo, alle informazioni raccolte ai fini dell'articolo 2, comma 2, secondo quanto previsto all'articolo 5 del presente decreto, per la registrazione nei *file* di *log* delle operazioni di trattamento da parte degli utenti autorizzati e per la protezione delle password degli autorizzati;
   c) le misure organizzative, quali procedure e istruzioni.
2. Tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative sono descritte all'interno della tabella "Misure tecniche e organizzative", la quale costituisce parte integrante dell'allegato tecnico.

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro della Salute

3. Il presente decreto e il relativo allegato tecnico, che ne costituisce parte integrante, potranno subire modifiche e integrazioni con le medesime modalità del decreto qualora si incida sui tipi di dati e operazioni di trattamento.

Articolo 7

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 ed all'articolo 5 hanno effetto decorsi 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
2. Dall'applicazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo www.lavoro.gov.it - sezione pubblicità legale - e ne viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Marina Elvira Calderone



Firmato digitalmente da
CALDERONE MARINA ELVIRA
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Di concerto

con il Ministro della salute
Orazio Schillaci

ORAZIO
SCHILLACI
28.10.2026
13:07:38
GMT+01:00

Allegato tecnico

1. Trattamento dei dati

Nel presente paragrafo sono riportati i dati trattati nell'Archivio nazionale dei lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti e definite le modalità di trattamento delle informazioni.

L'Archivio nazionale dei lavoratori esposti è costituito dalle seguenti **informazioni**:

- Dati relativi all'azienda datrice (denominazione, codice fiscale, indirizzo sede legale, codice ATECO, ambito di intervento)
- Dati relativi al delegato del datore di lavoro (cognome, nome, data di nascita, codice fiscale)
- Dati Lavoratori:
  a) Nome e cognome;
  b) data di nascita;
  c) codice fiscale;
  d) sesso;
  e) nome, indirizzo e tipologia dell'azienda;
  f) dati di esposizione esterna e interna, come definiti dall'articolo 7, punto 41, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101;
  g) dati relativi al rapporto di lavoro;
  h) categoria di esposizione (A o B).

I suddetti dati saranno conservati, considerate le finalità perseguite e in osservanza del principio di minimizzazione del trattamento, per ciascun lavoratore sino alla data in cui il lavoratore compie o avrebbe compiuto il settantacinquesimo anno di età, e in ogni caso

per almeno 30 anni dopo la cessazione dell'attività produttiva a rischio, ovvero dalla cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore esposto. **Periodicità di aggiornamento:** i dati di esposizione sono aggiornati con cadenza almeno annuale (art. 3, comma 8). Tutti gli altri dati sono aggiornati al verificarsi dell'evento.

I **soggetti che a vario titolo possono accedere alle informazioni** sono:

1. datori di lavoro e i soggetti delegati ai sensi dell'articolo 3, comma 3;
2. lavoratori autonomi e i soggetti delegati ai sensi dell'articolo 3, comma 3;
3. organi di vigilanza di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101;
4. Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).

Il Ministero della salute, per le finalità di sorveglianza epidemiologica e sanitaria, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero della difesa e il Ministero dell'interno, punti di contatto ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 101/2020, nonché l'INAIL, per il riconoscimento delle malattie professionali e lo svolgimento dei compiti di assicurazione sul lavoro e di vigilanza, l'ISS, ai fini di ricerca, sperimentazione e controllo per quanto attiene alla salute pubblica, e l'ISIN, per le finalità di sicurezza nucleare e radioprotezione, possono accedere all'Archivio per utilizzare i dati ivi conservati per le specifiche finalità o per metterli a disposizione di terzi titolari di un interesse qualificato. Tali soggetti potranno consultare i dati contenuti nell'Archivio nazionale dei lavoratori esposti esclusivamente in forma anonima.

Di seguito, si riportano le **operazioni** che i soggetti elencati possono effettuare nell'ambito dell'Archivio e il relativo riferimento normativo.

Soggetto	Operazioni	Riferimento normativo
Datori di lavoro e i soggetti delegati	Alimentazione, modifica e consultazione. I datori di lavoro inseriscono nell'Archivio i risultati delle valutazioni di dose effettuate dall'esperto di radioprotezione per i lavoratori esposti.	Articolo 109, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101
Lavoratori autonomi e i soggetti delegati	Alimentazione, modifica e consultazione. I lavoratori autonomi inseriscono nell'Archivio i risultati delle valutazioni di dose effettuate dall'esperto di radioprotezione	Articolo 114, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101
Organi di vigilanza (ISIN, Organi del Servizio Sanitario Nazionale, Ispettorati del lavoro)	Consultazione, con riferimento al proprio ambito territoriale di competenza, secondo la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e in adesione alle linee guida AgID in tema di interoperabilità. Funzioni ispettive.	Articolo 9 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101
Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC)	Consultazione, limitatamente ai dati del personale di volo, secondo la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e in adesione alle linee guida AgID in tema di interoperabilità. L'ENAC deve essere tempestivamente informato da parte del datore di lavoro circa i casi in cui il personale navigante è giudicato non idoneo dal medico autorizzato anche in conseguenza di esposizioni accidentali o derivanti da eventi solari eccezionali.	Articolo 28 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101

2. Tracciato record

Di seguito è riportato il tracciato record dei dati trattati nell'ambito dell'Archivio nazionale dei lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti, contenente un dettaglio circa: sezione, nome del capo, descrizione, tipo di dato, unità di misura, obbligatorietà, valore di default. Periodicità di aggiornamento: i dati sono aggiornati al verificarsi dell'evento.

Si fornisce, di seguito, la legenda utile per l'interpretazione delle informazioni riportate nel tracciato:

Codice	Descrizione
A	Alfanumerico
D	Data (gg/mm/aaaa)
ND (i,d)	Numero decimale (massimo numero cifre, massimo numero cifre parte decimale comprese in "i")
NI	Numerico intero
(-)	Non presente
T	Testo
CA	Compilato automaticamente dall'applicativo una volta effettuato il login

Sezione	Nome del campo (attributo)	Breve descrizione	Tipo di dato	Unità di misura	Obbligatorietà	Valore di default
Dati Generali	Stato	Descrizione dello stato di compilazione del documento	Elenco standard tecnico	(-)	Sì	CA
	Codice comunicazione	Codice Identificativo della dichiarazione annuale registrata in archivio	Codice di 22 cifre	(-)	Sì	CA
	Utente ultima modifica	Utente (Codice Fiscale) che ha effettuato l'ultima modifica sulla dichiarazione	A	(-)	Sì	CA
	Ultima modifica	Data di ultima modifica dell'archivio in visualizzazione	D	(-)	Sì	CA
Dati azienda	Codice fiscale	Codice fiscale azienda	A	(-)	Si	CA
	Denominazione	Denominazione azienda	T	(-)	Sì	CA
	Indirizzo sede legale	Indirizzo completo della sede legale, comprensivo di qualificatore di toponimo e numero civico.	A	(-)	Sì	CA
	CAP sede legale	CAP sede legale	A	(-)	Sì	CA
	Comune sede legale	Codice catastale comune sede legale	A	(-)	Sì	CA
	PEC	PEC datore di lavoro	A	(-)	Sì	CA
	Email	E-mail datore di lavoro	A	(-)	Sì	CA

	Telefono	Telefono sede legale	NI	(-)	Sì	CA
	Elenco codici ATECO	Elenco dei codici ATECO a cui afferisce l'azienda	rif. elenco standard tecnico "Ateco 2007"	(-)	Sì	Vuoto
	Settore\ Attività	Settori\Attività a cui afferisce l'azienda	rif. elenco standard tecnico "Settore\Attvità"	(-)	Sì	Vuoto
	Numero lavoratori	Numero di lavoratori totali classificati esposti a radiazioni ionizzanti dell'azienda	NI	(-)	Sì	0
Dati Unità Produttiva	Codice	Codice identificatico unità produttiva	NI	(-)	Sì, se presente un'UP	CA, se viene selezionata un'UP già censita dal sistema
	Denominazione	Denominzione unità produttiva	A	(-)	Sì, se presente un'UP	CA, se viene selezionata un'UP già censita dal sistema
	Indirizzo sede legale	Indirizzo completo della sede legale, comprensivo di qualificatore di toponimo e numero civico.	A	(-)	Sì, se presente un'UP	CA, se viene selezionata un'UP già censita dal sistema

	CAP sede legale	CAP sede legale	A	(-)	Sì, se presente un'UP	CA, se viene selezionata un'UP già censita dal sistema
	Comune sede legale	Codice catastale comune sede legale	A	(-)	Sì, se presente un'UP	CA, se viene selezionata un'UP già censita dal sistema
	Provincia	Provincia sede legale	A	(-)	Sì, se presente un'UP	CA, se viene selezionata un'UP già censita dal sistema
	PEC	PEC datore di lavoro	A	(-)	Sì, se presente un'UP	CA, se viene selezionata un'UP già censita dal sistema
	Email	E-mail datore di lavoro	A	(-)	Sì, se presente un'UP	CA, se viene selezionata un'UP già censita dal sistema
	Telefono	Telefono sede legale	NI	(-)	Sì, se presente un'UP	CA, se viene selezionata un'UP già censita dal sistema

	Data di apertura	Data di apertura dell'unità produttiva	D	(-)	No	Vuoto
	Data di chiusura	Data di chiusura dell'unità produttiva	D	(-)	No	Vuoto
Dati esperto di radioprotezione	Cognome	Cognome dell'esperto di radioprotezione incaricato dall'azienda	A	(-)	Sì	Vuoto
	Nome	Nome dell'esperto di radioprotezione incaricato dall'azienda	A	(-)	Sì	Vuoto
	Codice fiscale	Codice fiscale dell'esperto di radioprotezione incaricato dall'azienda	A	(-)	Sì	Vuoto
	Numero iscrizione elenco	Numero di iscrizione elenco nominativo degli esperti di radioprotezione	NI	(-)	Sì	Vuoto
	Sesso	Sesso dell'esperto di radioprotezione	A	(-)	Sì	CA compilato automaticamente dal codice fiscale
	Data di nascita	Data Nascita dell'esperto di radioprotezione incaricato dall'azienda	D	(-)	Sì	CA compilato automaticamente dal codice fiscale
	Luogo di nascita	Luogo di nascita dell'esperto di radioprotezione incaricato dall'azienda	A	(-)	Sì	CA compilato automaticamente dal codice fiscale

	Telefono	Telefono dell'esperto di radioprotezione incaricato dall'azienda	A	(-)	Sì (Uno fra telefono e cellulare)	Vuoto
	Cellulare	Cellulare dell'esperto di radioprotezione incaricato dall'azienda	A	(-)	Sì (Uno fra telefono e cellulare)	Vuoto
	Mail	E-mail dell'esperto di radioprotezione incaricato dall'azienda	A	(-)	Sì (Una tra mail e PEC)	Vuoto
	Pec	PEC dell'esperto di radioprotezione incaricato dall'azienda	A	(-)	Sì (Una tra mail e PEC)	Vuoto
Dati relativi del datore di lavoro o del delegato	Cognome	Cognome della persona di riferimento della sede legale.	A	(-)	Sì	CA
	Nome	Nome della persona delegata ad inserire le informazioni in archivio	A	(-)	Sì	CA
	Codice fiscale	Codice fiscale della persona delegata ad inserire le informazioni in archivio	A	(-)	Sì	CA
	Sesso	Sesso della persona delegata ad inserire le informazioni in archivio	A	(-)	No	CA compilato automaticamente dal codice fiscale
	Data di nascita	Data nascita della persona delegata ad inserire le informazioni in archivio	D	(-)	No	CA compilato automaticamente dal codice fiscale
	Luogo di nascita	Luogo di nascita della persona delegata ad	A	(-)	No	CA compilato automaticam

		inserire le informazioni in archivio				ente dal codice fiscale
	Telefono	Telefono della persona di riferimento delegata ad inserire le informazioni in archivio	A	(-)	Sì (Uno fra telefono e Cellulare)	Vuoto
	Cellulare	Cellulare della persona delegata ad inserire le informazioni in archivio	A	(-)	Sì (Uno fra telefono e Cellulare)	Vuoto
	Mail	Mail della persona delegata ad inserire le informazioni in archivio	A	(-)	Sì (Una tra mail e PEC)	Vuoto
	Pec	PEC della persona delegata ad inserire le informazioni in archivio	A	(-)	Sì (Una tra mail e PEC)	Vuoto
Dati lavoratori	Identificativo dipendente	Codice identificativo specifico del dipendente.	NI	(-)	Si	Vuoto
	Cognome	Cognome del lavoratore	A	(-)	Sì	Vuoto
	Nome	Nome del lavoratore	A	(-)	Sì	Vuoto
	Codice fiscale	Codice fiscale del lavoratore	A	(-)	Sì	Vuoto
	Sesso	Sesso del lavoratore	A	(-)	Sì	Vuoto
	Data di nascita	Data nascita del lavoratore	D	(-)	Sì	Vuoto
	Nazione di nascita	Nazione di nascita del lavoratore	A	(-)	Sì	Vuoto
	Comune di nascita	Luogo di nascita del lavoratore	A	(-)	Sì	Vuoto
	Cittadinanza	Cittadinanza del lavoratore	rif. Elenco Standard	(-)	Sì	Vuoto

			Tecnico: "Cittadinanza"			
	Posizione inps	Codice di posizione INPS del lavoratore	NI	(-)	No	Vuoto
	Data di assunzione	Data di Assunzione del dipendente considerato	D	(-)	Sì	Vuoto
	Data di cessazione rapp. di lavoro	Data di cessazione del rapporto di lavoro del dipendente considerato	D	(-)	No	Vuoto
	Inquadramento contrattuale	Tipologia di inquadramente contrattuale	rif. Elenco Standard Tecnico: "Inquadramento Contrattuale"	(-)	Sì	Vuoto
	Ragione sociale	Ragione sociale dell'azienda di cui è dipendente	A	(-)	Sì	Vuoto
	Sede dell'impresa	Sede dell'impresa in cui opera il lavoratore	A	(-)	Sì	Vuoto
	Data di inzio occupazione	Data inizio occupazione	D	(-)	Sì	Vuoto
	Data di fine occupazione	Data fine occupazione	D	(-)	No	Vuoto
	Elenco codici ATECO	Elenco dei codici ATECO a cui afferisce il lavoratore.	rif. Elenco standard tecnico "Ateco 2007"	(-)	No	Vuoto
	Settore\ Attività	Settore\Attività a cui afferisce il lavoratore	rif. elenco standard tecnico	(-)	Sì	Vuoto

			"Settore\Attività"			
	Data inizio sorveglianza fisica	Data inizio sorveglianza fisica del lavoratore	D	(-)	Sì	Vuoto
	Data fine sorveglianza fisica	Data fine sorveglianza fisica del lavoratore	D	(-)	No	Vuoto
	Classificazione	Classificazione dei lavoratori ~~e degli ambienti di lavoro~~ ai fini della radioprotezione e della sorveglianza fisica (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 9, 36; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 82, Art. 133 del d.lgs. 101/2020).	rif. elenco standard tecnico "Classificazione"	(-)	Sì	Vuoto
	Descrizione attività svolta	Descrizione attività svolta dal lavoratore.	rif. elenco standard tecnico "Descrizione attività svolte"	(-)	Sì	Vuoto
	Fonte di radiazione	Tipologia della fonte di esposizione.	rif. elenco standard tecnico "Fonte di Radiazione"	(-)	Sì	Vuoto

Dati di esposizione Esterna/Interna					Devono essere presenti i dati Esposizione interna e/o esterna	
	Periodo valutazione	Periodo di valutazione fisica del lavoratore	rif. elenco standard tecnico "Periodo Valutazione"	(-)	Sì, ove presente l'esposizione Esterna e/o Interna	Vuoto
	Data esposizione dal	Se non rientra in nessuno dei periodi disponibili del campo precedente, va inserita la data di inizio di esposizione.	D	(-)	Si, se viene selezionato "Altro" alla voce "Periodo Valutazione"	Vuoto
	Data esposizione al	Se non rientra in nessuno dei periodi disponibili del campo precedente, va inserita la data di fine di esposizione.	D	(-)	Si, se viene selezionato "Altro" alla voce Periodo Valutazione"	Vuoto
	Note	Eventuali note aggiuntive sul periodo di valutazione di esposizione	T	(-)	No	Vuoto
Esposizioni (esterne) pianificate/speciali/accidentali/di emergenza (*)	Dose efficace da esposizione esterna	Dose efficace da esposizione esterna	ND (5,2)	milliSievert (mSv)	SI, ove presente il dato di esposizione esterna	0,00
	Dose equivalente alla pelle	Dose equivalente alla pelle	ND (5,2)	milliSievert (mSv)	SI, ove presente il dato di esposizione esterna	0,00

	Dose equivalente al cristallino	Dose equivalente al cristallino (occhi)	ND (5,2)	milliSievert (mSv)	SI, ove presente il dato di esposizione esterna	0,00
	Dose equivalente alle estremità	Dose equivalente alle estremità (arti superiori e inferiori)	ND (5,2)	milliSievert (mSv)	SI, ove presente il dato di esposizione esterna	0,00
Esposizioni (interne) Pianificate/Speciali/Accidentali/di emergenza (*)	Dose efficace da esposizione interna	Dose efficace da esposizione interna	ND (5,2)	milliSievert (mSv)	SI, ove presente il dato di esposizione interna	0,00
	Dose equivalente impegnata	«dose equivalente impegnata»: integrale rispetto al tempo dell'intensità di dose equivalente in un tessuto o organo T che sarà ricevuta da un individuo, in quel tessuto o organo T, a seguito dell'introduzione di uno o più radionuclidi (definizione art. 7 n. 35, d.lgs. 101/2020)	ND (5,2)	milliSievert (mSv)	SI, ove presente il dato di esposizione interna	0,00
	Dose efficace impegnata	«dose efficace impegnata» (E(t: somma delle dosi equivalenti impegnate nei diversi organi o tessuti HT(t) risultanti dall'introduzione di uno o più radionuclidi, ciascuna moltiplicata	ND (5,2)	milliSievert (mSv)	SI, ove presente il dato di esposizione interna	0,00

		per il fattore di ponderazione del tessuto wT (definizione art. 7 n. 37, d.lgs. 101/2020)				
	Dose efficace da esposizione occupazionale da Radon	Dose efficace da esposizione occupazionale da Radon	ND (5,2)	milliSievert (mSv)	SI, ove presente il dato di esposizione interna	0,00
Dati di esposizione totale	Periodo valutazione	Periodo di valutazione fisica del lavoratore	rif. Elenco Standard Tecnico "Periodo Valutazione"	(-)	Sì	
	Data esposizione dal	Se non rientra in nessuno dei periodi disponibili del campo precedente, va inserita la Data di inizio di esposizione.	D	(-)	Si, se viene selezionato "Altro" alla voce Periodo Valutazione"	Vuoto
	Data esposizione al	Se non rientra in nessuno dei periodi disponibili del campo precedente, va inserita la Data di fine di esposizione.	D	(-)	Si, se viene selezionato "Altro" alla voce Periodo Valutazione"	Vuoto
	Note	Eventuali Note aggiuntive sul periodo di valutazione di esposizione	T	(-)	No	Vuoto
Dati dosimetria totale	Anno di riferimento	Anno di riferimento della valutazione	NI	(-)	(-)	CA

	Dose efficace per esposizione esterna totale	Calcolo della dose efficace per esposizione esterna totale	ND (5,2)	milliSievert (mSv)	Sì	CA
	Dose efficace impegnata per esposizione Interna totale	Calcolo della dose efficace per esposizione interna totale	ND (5,2)	milliSievert (mSv)	Sì	CA

(*) I campi di dosi efficace di esposizione esterna e campi di dosi efficace di esposizione interna possono assumere un valore in milliSievert (mSv) pari a zero.

3. Standard tecnici

I dati contenuti nei campi elenco indicati nel tracciato record riportato nella tabella di cui al precedente paragrafo, nella colonna "Tipo Dato" utilizzano i dizionari terminologici e gli standard tecnici di cui al Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 ottobre 2007, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 27 dicembre 2007, n. 2299, aggiornati con le modalità di cui all'Allegato D del medesimo decreto. Nel seguito vengono definiti come "classificazioni standard".

L'Archivio nazionale dei lavoratori esposti contiene altresì altri dizionari terminologici e standard tecnici contenuti nelle informazioni principali che la costituiscono e diversi dai precedenti.

Di seguito si fornisce l'elenco degli standard tecnici che intervengono a comporre le informazioni dei campi elenco.

Standard Tecnico	Ambito di definizione	Descrizione
Stato della comunicazione	Archivio nazionale	Può assumere i seguenti valori: - In Elaborazione/bozza - Cancellata - Annulata - Finalizzata

Cittadinanza	Classificazioni standard	Anagrafica delle nazionalità
Ateco2007	Classificazioni standard	Classificazione delle attività economiche Ateco 2007
Settore\Attività	Archivio nazionale	Può assumere uno o più valori in base al settore di attività a cui afferisce l'azienda. Sono presenti le seguenti macro categorie: - Medico - Radiologico - Nucleare - Industriale - Radon - Aviazione Civile - Industrie con presenza di NORM
Fonte di radiazione	Archivio nazionale	Può assumere uno o più dei seguenti valori: - Raggi X - Raggi Gamma - Neutroni - Particelle Alfa - Beta - Radon - Altro
Classificazione	Definizione Da Decreto Legislativo 31 luglio 2020, allegato XIV	Può assumere uno o più dei seguenti valori: - A - B
Inquadramento contrattuale	Archivio nazionale	Può assumere uno o più dei seguenti valori: - Tempo Indeterminato - Tempo determinato o non indeterminato - Apprendista - Studente - Lavoratore autonomo

Periodo valutazione	Definizione Da Decreto Legislativo 31 luglio 2020, art. 131, comma 1, lettera c).	Può assumere uno o più dei seguenti valori: - Annuale - Semestrale - Altro
Descrizione attività svolta	Archivio nazionale	Può assumere uno o più dei seguenti valori: - Manutenzione - Ispezione - Servizio - Attività di Ricerca - Sanità (diagnostica\terapia) - Addetti Acceleratori particelle - Altro

4. Misure di sicurezza tecniche ed organizzative del titolare del trattamento dei dati

Le misure di sicurezza tecniche adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali contenuti nell'applicativo, con riferimento al complesso dei sistemi informativi ospitati che intende applicare anche nell'ambito dell'Archivio nazionale dei lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti, sono elencate di seguito e dettagliate nella Tabella Allegata:

- Antivirus: misure di contenimento dei virus e malware informatici;
- *Web Application Firewall*;
- *Intrusion detection and prevention system* aggiornato con tutte le CVE;
- Backup dello storage dei dati;
- Tecniche e misure di sicurezza e protezione dei dati;

Le diverse misure utilizzate e descritte di seguito hanno lo scopo di mantenere i dati personali "in una forma che consenta l'identificazione" solo per il tempo necessario ai fini della raccolta e del trattamento previsto. Tali tecniche sono differenziate in relazione alle tipologie di soggetti che a vario titolo dovranno avere accesso alla piattaforma e, in tal senso, verranno applicate incrementalmente ai dataset secondo la seguente scala crescente:

- *Tecniche di Dynamic Data Masking* (DDM) per limitare l'esposizione di dati sensibili mascherandoli agli utenti che non presentano i privilegi e le autorizzazioni e allo scopo di limitare i rischi di eccesso di profilazione. Tale tecnica consente di specificare la tipologia e la quantità di dati sensibili da visualizzare per livello di autorizzazione. Le tecniche di DDM offrono funzioni di mascheramento completo e parziale e diversificato per tipologia di dato (numerico e testuale, data).
- Tecniche di anonimizzazione per mitigare il rischio di correlazione e identificabilità dei lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti rispetto ai soggetti, terzi autorizzati, che dovranno consultare i dati della piattaforma in forma anonima ed aggregata. A tal fine saranno applicate tecniche di anonimizzazione di due tipologie: permutazione e privacy differenziale. Tali tecniche verranno applicate ai dataset relativi a: dati di esposizione

esterna/interna parziali e totali (valori in milliSievert (mSv)), dati anagrafici del lavoratore, del soggetto delegato e dell'esperto di radio protezione.

- Tecniche di anonimizzazione con cifratura a chiave (secondo gli algoritmi supportati dai sistemi di RDBMS e *Data masking,* in uso presso l'amministrazione, allo scopo di mantenere la riservatezza, l'integrità, l'autenticità e la divulgazione delle informazioni conservate nell'archivio. Tali misure saranno applicate sia ai fini della raccolta che del trattamento previsto, e saranno mantenute anche dopo lo scadere del periodo di conservazione. Esse sono associate alle misure organizzative per la conservazione ed eliminazione delle chiavi in atto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Queste tecniche sono applicate ai seguenti *dataset*:
  - durante la raccolta delle informazioni ai dati relativi di esposizione esterna/interna, dati di esposizione e dosimetria totale
  - al termine della conservazione anche per le informazioni anagrafiche del lavoratore, del soggetto delegato e dell'esperto di radio protezione
- Tecniche di segmentazione del dato: tutte le informazioni che costituiscono la banca dati sono partizionate secondo logiche di competenze funzionali e separando i dati anagrafici dai dati sull'esposizione interna ed esterna.
- Sistemi di *identity* e *access management* per il controllo sugli accessi alle applicazioni e ai dati, con conservazione delle informazioni rilevate per un minimo di 12 mesi dalla data di registrazione e in conformità alle eventuali indicazioni che dovessero provenire dalle Autorità competenti.
- *Patch Security Management*.
- Piani di continuità operativa, nei quali sono garantiti alta affidabilità e alta disponibilità.
- Utilizzo di utenze nominative: accesso solo tramite identità digitale SPID o CIE o altre modalità conformi alla normativa vigente; l'accesso al sistema e la gestione delle Identità è garantita dal Sistema di *Identity ed Acces Management* quale piattaforma centralizzata di autenticazione e profilazione per tutti i servizi esposti dal Ministero del Lavoro.

L'Archivio nazionale dei lavori esposti utilizza tali *policy* essendo integrato nativamente nell'infrastruttura di autenticazione descritta in precedenza.

- Meccanismi di autorizzazione/profilazione dell'utenza per l'accesso controllato ai dati; analogamente a quanto indicato al punto precedente, l'Archivio usa i meccanismi di autorizzazione/profilazione del Sistema di *Identity* e *Access Management*.
- La piattaforma non viene a conoscenza e non conserva nessun dato di autenticazione dell'utente, delegando la gestione dell'identificazione utente al *provider* SPID o CIE;
- Soluzione SIEM (*Security information and event management*).
- Orchestrazione della sicurezza, automazione e risposta (SOAR).

La presente descrizione dettagliata delle singole misure tecniche e organizzative, per categoria, è parte integrante del presente Allegato tecnico di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale e della Valutazione d'impatto della protezione dei dati (DPIA).

A rafforzamento di tali misure di sicurezza tecniche, allo scopo di migliorare la sua postura di sicurezza e capacità di risposta in caso di attacco informatico mirato, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta specifiche misure per la *cybersecurity*. In particolare, sono state effettuate attività di *Red Teaming* in modalità ***black box***, ovvero senza la condivisione preliminare di informazioni riguardanti l'infrastruttura, le applicazioni o credenziali di accesso ai sistemi. Ciò consente di simulare un attacco da parte di un avversario esterno e di valutare le misure di sicurezza difensive in atto dell'Amministrazione.

La metodologia operativa adottata si basa su un approccio graduale, diviso in fasi ben definite, che permettono di analizzare le vulnerabilità e le debolezze della sicurezza dell'intera Amministrazione. Di seguito l'elenco delle fasi e delle attività su cui si basa la metodologia:

- *Information Gathering*/OSINT
- *External Network.*
- *Social Engineering*
- *Internal Network Exploitation*

Infine, nell'ambito dei temi di sicurezza informatica vengono svolte ulteriori attività di *Vulnerability Assessment*, articolate nelle seguenti fasi:

- *Pre-assessment*, definita "*Security Strategy As Is*", con l'obiettivo di finalizzare la definizione di un *Security Posture Profile*
- *Information Gathering*, ovvero raccolta di informazioni sui sistemi informativi in esame
- *Security Architecture As Is Analysis*, ovvero analisi della postura di sicurezza dei sistemi informativi in esame
- Q&A al personale, ovvero conduzione di questionari al personale dell'Amministrazione e valutazione risposte.
- "*Security Posture and Security Scoring*", finalizzata a condurre attività di analisi delle criticità uomo/macchina attraverso *tool*, sistemi e *framework* internazionali e tramite la presa in input dei risultati della prima fase.
- *Testing* del codice dinamico: Il servizio di *testing* del codice è orientato all'identificazione delle vulnerabilità software presenti all'interno del codice binario/compilato degli applicativi.